

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09574/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9574 del 2024, proposto dall'avvocato

Stefano Boenzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Rolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona della Presidente *pro tempore*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la funzione pubblica, in persona del Ministro *pro tempore*, la Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della dottoressa Giuseppina Tamma, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione IV-*Quater*, 11 novembre 2024, n. 19872 resa tra le parti, notificata il 7 ottobre 2024 e concernente il *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione del Ministero, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la funzione pubblica, della Commissione Interministeriale RIPAM, e della FORMEZ PA;

Vista la domanda presentata in via incidentale dalla parte appellante di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, con cui è stato respinto il ricorso in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti, come da verbale dell’udienza;

Considerato che sussistono i presupposti per accogliere la richiesta dell’appellante di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, attraverso la pubblicazione - sul sito Internet delle Amministrazioni appellate - di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l’indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in

appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati;

- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del citato sito Internet e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella Segreteria della Sezione una attestazione del competente Ufficio delle Amministrazioni appellate da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione;

Considerato che, in disparte il profilo della necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ad un primo esame proprio della presente fase cautelare, i motivi di appello meritino adeguato esame nella sede di merito;

Considerato, sotto il profilo del *periculum* nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, che è ormai scaduto il termine del 30 giugno 2024, entro cui era prevista l'assunzione dei vincitori del concorso per cui è causa, in modo da consentire loro la partecipazione alle procedure di stabilizzazione da indire a decorrere dal 1° luglio 2026, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Considerato in questa prospettiva che l'appellante non conseguirebbe alcuna utilità dall'accoglimento della domanda di sospensiva, non essendo realizzabile (sicuramente non con effetti immediatamente utili nella presente sede cautelare) la sua pretesa alla retrodatazione degli effetti della nomina, alla luce della citata norma, che limita la possibilità di stabilizzazione a coloro che *“hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta”*;

fissa la discussione del merito all'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025;

Considerato che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare (n.r.g. 9574/2024).

Autorizza la notifica per pubblici proclami come da motivazione.

Fissa la discussione del merito all'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore

Enzo Bernardini, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere

L'ESTENSORE
Luca Di Raimondo

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO